



COMUNE DI PEVERAGNO

Provincia di Cuneo

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 13

OGGETTO:

RETTIFICA ALL'APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU PER L'ANNO 2023

L'anno **duemilaventitre**, addì **ventiquattro**, del mese di **maggio**, alle ore **21:00** nella Solita sala delle riunioni.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale, vennero per oggi convocati i componenti di questo Consiglio Comunale, in sessione ORDINARIA ed in seduta PUBBLICA di PRIMA CONVOCAZIONE.

All'appello sono risultati:

Cognome e Nome	Carica	Presente
RENAUDI PAOLO	Sindaco	SI
GHIGO VILMA	Vice Sindaco	SI
MARCHISIO SIMONE	Consigliere	SI
RUBERO ROBERTO	Consigliere	NO
VIALE TIZIANA	Consigliere	NO
PEIRONE MARCO	Consigliere	SI
TOSELLO SILVANO	Consigliere	SI
PELLEGRINO FABRIZIO	Consigliere	SI
BATTIFOLLO FLAVIO	Consigliere	SI
RENAUDI ADRIANO	Consigliere	SI
MATTALIA PIERANGELO	Consigliere	SI
GIRAUDO PINUCCIA	Consigliere	NO
PIACENZA DANIELE	Consigliere	SI
Totale Presenti:		10
Totale Assenti:		3

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale **MUSSO GIORGIO**.

RENAUDI PAOLO nella sua qualità di **SINDACO** assume la presidenza e riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

Proposta di deliberazione del Consiglio Comunale

Il Responsabile del servizio Finanziario

Vista la Delibera del Consiglio Comunale n. 44 del 29/12/2022 avente ad oggetto “Aliquote Imu 2023 – conferma”;

Dato atto che con la suddetta delibera sono state confermate per l’anno 2023 le seguenti aliquote e detrazioni dell’imposta municipale propria:

Fattispecie	aliquota
Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9) (art. 1, comma 748, della L. n. 160/2019)	4,00 per mille
Unità immobiliari ad uso produttivo appartenenti al gruppo catastale D (art. 1, comma 753, della L. n. 160/2019)	9,00 per mille
fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (art. 1, comma 751, della L. n. 160/2019)	1,50 per mille
fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 (art. 1, comma 750, della L. n. 160/2019)	1,00 per mille
Terreni agricoli (art. 1, comma 752, della L. n. 160/2019)	10,00 per mille
Aree fabbricabili (art. 1, comma 754, della L. n. 160/2019)	10,00 per mille
Altri immobili (art. 1, comma 754, della L. n. 160/2019)	10,00 per mille
Detrazione per abitazione principale – IACP - ERP	€ 200,00

Visto quanto previsto dall’ Art. 1, comma 751, della L. n. 160/2019 che dispone: *“Fino all’ anno 2021, l’ aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall’ impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, e’ pari allo 0,1 per cento. I comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all’ azzeramento. A decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall’ impresa costruttrice alla vendita, finche’ permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall’ IMU”*

Ritenuto pertanto di dover provvedere alla rettifica dell’ aliquota prevista per la fattispecie “fabbricati costruiti e destinati dall’ impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati” rendendola ESENTE DALL’ IMU;

Preso atto che, specificamente per l’ IMU, l’ art. 1, c. 767, L. n. 160/2019 dispone: *“Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l’ anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell’ economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell’ apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell’ anno precedente.”;*

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto lo Statuto Comunale;

Acquisiti i pareri favorevoli del Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. n. 267/00;

PROPONE CHE IL CONSIGLIO COMUNALE DELIBERI

1. di rettificare, per l'anno di imposta 2023, l'aliquota relativa alla fattispecie "fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati" rendendola esente dall' IMU e confermare le restanti aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'IMU disciplinata dai commi da 739 a 783 dell'art. 1, Legge n. 160/2019 come segue:

Fattispecie	aliquota
Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9) (art. 1, comma 748, della L. n. 160/2019)	4,00 per mille
Unità immobiliari ad uso produttivo appartenenti al gruppo catastale D (art. 1, comma 753, della L. n. 160/2019)	9,00 per mille
fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (art. 1, comma 751, della L. n. 160/2019)	ESENTE
fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 (art. 1, comma 750, della L. n. 160/2019)	1,00 per mille
Terreni agricoli (art. 1, comma 752, della L. n. 160/2019)	10,00 per mille
Aree fabbricabili (art. 1, comma 754, della L. n. 160/2019)	10,00 per mille
Altri immobili (art. 1, comma 754, della L. n. 160/2019)	10,00 per mille
Detrazione per abitazione principale – IACP - ERP	€ 200,00

2. di confermare la stima in € 1.360.000,00 per il gettito complessivo dell'IMU per l'anno 2023 derivante dalle aliquote e dalle detrazioni sopra determinate, al netto delle trattenute a titolo di quota di alimentazione del Fondo di solidarietà comunale;
3. Di provvedere ad inviare per via telematica, mediante inserimento della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, come previsto dall'art. 1, comma 767, della Legge 160/2019.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista e richiamata la proposta di deliberazione come sopra allegata e trascritta;

Avuta illustrazione delle modifiche da apportare alle aliquote IMU;

Udito il Consigliere Adriano Renaudi che commenta la proposta illustrata dal Sindaco, segnalando ulteriori necessarie modifiche in adeguamento ai fini di una migliore e giusta tassazione;

Atteso che il Sindaco concorda con il Consigliere Renaudi, ritenendo corretta la segnalazione del Consigliere, commentando come la stessa “ *sia un osservazione che ci sta in pieno* “, “ *e sarà certamente valutata positivamente per un recepimento da parte dell’Amministrazione*”;

Quindi non sussistendo ulteriori osservazioni;

passati alla votazione:

con voti unanimi e favorevoli dei presenti, espressi per alzata di mano:

D E L I B E R A

1. Di approvare come approva la proposta di deliberazione come allegata e trascritta sopra.
2. Di trasmettere la stessa all’Ufficio Tributi, per la sua pubblicazione in Amministrazione Trasparente/Tributi del sito internet istituzionale e sulla piattaforma del MEF.

Successivamente, data l’urgenza di provvedere, con voti unanimi e favorevoli dei presenti, si dichiara la su estesa deliberazione, immediatamente eseguibile ai sensi di Legge.

Del che si è redatto il presente verbale

IL PRESIDENTE
RENAUDI PAOLO *

IL SEGRETARIO COMUNALE
MUSO GIORGIO *

(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Ai sensi dell'art. 3 della Legge 7.8.1990 n. 241 e s.m.i. avverso la presente deliberazione può essere presentato ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni ovvero al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla sua piena conoscenza tramite la pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.
